



STATUTO SEZIONALE

TITOLO I° - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

Art. 1° – E' costituita con sede in Recoaro Terme, un'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO" – Sezione "Gino Soldà" di Recoaro Terme. La Sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato.

Essa ha durata illimitata.

Art. 2° - L'Associazione è una sezione del Club Alpino Italiano (C.A.I.), ed uniforma il proprio statuto allo statuto ed al regolamento generale del C.A.I.

I membri dell'Associazione sono di diritto soci del C.A.I.

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 3° – Scioglimento della sezione

comma 1 -. In caso di scioglimento della sezione, la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del CAI.

Comma 2 – Le attività patrimoniali nette risultanti dalla liquidazione, sono assunte in conseguenza ed amministrate per non più di tre anni dal C.D.R. e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del G.R. interessato.

Art. 4° - Scioglimento delle sottosezioni

Comma 1 – In caso di scioglimento di una sottosezione, la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio regionale o interregionale dei Revisori dei Conti competente per territorio.

Comma 2 – Le attività patrimoniali nette risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della sezione.

TITOLO II° - SCOPI

Art. 5° - L'Associazione ha per scopo:

- tutelare gli interessi generali dell'alpinismo e collaborare con tutti gli enti pubblici o privati, che si occupino, nell'ambito locale, di problemi connessi con l'alpinismo;
- promuovere la pratica dell'alpinismo in tutte le sue forme, compreso lo sci-alpinismo e la speleologia;
- promuovere la conoscenza e lo studio delle montagne ed in special modo delle Piccole Dolomiti;
- promuovere attività didattiche rivolte particolarmente ai giovani, quali:
 - corsi teorico-pratici di alpinismo, di sci-alpinismo e di speleologia, gite ed ascensioni collettive, conferenze, dibattiti, proiezioni;
- costruire e mantenere in efficienza rifugi, sentieri, bivacchi fissi, ed altre opere alpine;
- assumere iniziative per la difesa dell'ambiente naturale montano;
- assumere ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali in osservanza delle disposizioni deliberate dall'assemblea dei delegati del CAI.

Art. 6° - L'associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale.

TITOLO III - SOCI

Art. 7° - Categorie di soci: sono previste le seguenti categorie di soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani. Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci.

Art. 8° - Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'associazione da almeno 1 anno. Per i minori, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio direttivo decide sull'ammissione, con giudizio insindacabile. Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo statuto ed il regolamento dell'associazione e del CAI, nonché le delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 9° – I soci sono tenuti a versare all'associazione la tassa d'iscrizione (comprensiva del costo della tessera) nella misura che verrà stabilita anno per anno dal Consiglio Direttivo e la quota annuale. Il versamento di quest'ultima va effettuato entro il 31 marzo. Dopo tale data, potrà essere addebitata ai soci la eventuale spesa per l'esazione coatta. Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'associazione, né usufruire dei servizi sociali.

Art. 10° – Iscrizione e trasferimento – Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Art. 11° – Diritti e doveri del socio –

Comma 1 – I soci, purché maggiorenni, hanno il diritto di voto nelle assemblee della sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo.

Comma 2 – I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.

Art. 12° – Diritti dei soci –

Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale, ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della sezione.

Art. 13° – Dimissioni –

Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art. 14° – La qualità di socio si perde per morte, per scioglimento, per dimissioni, per morosità e per radiazione.

Art. 15° – Morosità del socio –

Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo della sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione, alla quale si era iscritti, delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui si è stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Art. 16° – Il Consiglio direttivo può adottare nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con lo spirito dell'Associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione, o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno. Nei casi più gravi può essere deliberata la radiazione. Contro i provvedimenti disciplinari, il socio può presentare ricorso, a norma del Capo V del regolamento generale del CAI.

TITOLO IV ORGANI DELLA SEZIONE -

Art. 17° L'ordinamento prevede quali organi della sezione:

- a) l'assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente della Sezione
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

Capo 1° - ASSEMBLEA DEI SOCI -

Art. 18°- L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. Essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti.

L'assemblea:

- Elegge i consiglieri, i revisori dei conti e gli eventuali delegati;
- Approva annualmente il programma dell'associazione, la relazione del presidente e i bilanci consuntivo e preventivo;
- Delibera sull'alienazione, sull'acquisto o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- Delibera sulle modifiche del presente statuto;
- Determina la quota associativa annuale, in misura non inferiore a quanto stabilito dall'assemblea dei Delegati del CAI;
- Delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo, o che venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno 25 soci.

Art. 19°- l'assemblea ordinaria dei soci si svolge entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno e viene convocata dal Consiglio Direttivo per l'approvazione dei bilanci, attività sezionali ed eventuale nomina delle cariche sociali. L'assemblea può essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'assemblea deve essere convocata quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci. La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale e spedito a tutti i soci. Nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della convocazione.

Art. 20° - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento con le quote sociali. I Soci minori non hanno diritto di voto. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci, esclusi i consiglieri. Ogni socio non può portare più di una delega. Non è possibile votare per corrispondenza.

Art. 21° – Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno metà degli aventi diritto al voto. Tuttavia in seconda convocazione che potrà tenersi anche ad un'ora di distanza dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 22° – L'assemblea nomina un Presidente, un Segretario e due Scrutatori. Spetta al presidente di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Art. 23° – Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti. Tuttavia:

- Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi;
- Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi;
- La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti aventi diritto al voto.

Art. 24° – Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi od altre opere alpine e le modifiche allo statuto, non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e di controllo..

Capo 2°- CARICHE SOCIALI

Art. 25° - Voto – Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. E' escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Art. 26° - Gratuità delle cariche – le cariche negli organi nella struttura centrale e delle strutture periferiche sono elettive e a titolo gratuito. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

Art. 27° - Durata delle cariche – Gli eletti durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto una prima volta e lo può essere ancora, dopo almeno un anno di interruzione.

Comma 1° - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione. Esso è composto da almeno quattro componenti più il Presidente, fino a un massimo di otto più il Presidente.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario nella prima seduta successiva al rinnovo dello stesso. Il candidato alla carica di presidente della sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve aver anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi.

Comma 2° – Al consiglio direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente statuto o nello statuto e regolamento generale dei CAI. In particolare, esso :

- Propone il programma annuale di attività dell'associazione e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo;
- Convoca l'assemblea;
- Redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione del presidente;
- Delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- Autorizza il presidente a firmare gli atti dell'associazione;
- Delibera sulle domande d'associazione di nuovi soci;
- Prepone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali;
- Delibera la costituzione o lo scioglimento di sottosezioni e gruppi.

Comma 3° - Il Consiglio direttivo si riunisce almeno ogni due mesi, su convocazione del presidente. La riunione deve essere convocata senza indugio quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 28° - Il Consigliere che per qualsiasi causa venga a mancare nel corso del triennio, subentra il primo dei non eletti. Il consigliere che senza giustificato motivo sia assente a tre riunioni consecutive del consiglio, è considerato dimissionario. Qualora il Consiglio venga a ridursi a metà dei componenti, si deve convocare l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio. In caso di dimissioni dell'intero consiglio deve convocarsi l'assemblea nel termine di trenta giorni, ove occorra a cura dei Revisori dei Conti.

Capo 3° - PRESIDENTE

Art. 29° - Il presidente convoca e presiede tutte le riunioni del Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi e la firma sociale. Il presidente, in caso di urgenza, può prendere i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo nella sua prima riunione.

Art. 30° - Il vicepresidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza o impedimento.

Capo 4° - IL SEGRETARIO

Art. 31° - Il segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di quest'organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.

Capo 5° - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 32° - Il collegio dei revisori dei conti è costituito da almeno tre componenti. Esso elegge nel suo seno un presidente.

Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il consiglio direttivo. I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni. Hanno anche diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO V° PATRIMONIO - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO

Art. 33° - Il patrimonio sociale è costituito:

- Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- Da qualsiasi altra somma che venga erogata da chicchessia a favore dell'associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari

Art. 34° - Le entrate sociali sono costituite:

- Dalle quote annuali, detratta la parte spettante alla sede centrale;

Art. 35° - I fondi liquidi dell'associazione devono essere depositati presso un istituto di credito. I mandati di pagamento devono essere effettuati dal Segretario o dal Presidente.

Art. 36° - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il consiglio direttivo redige il bilancio, che va presentato all'assemblea ordinaria, per l'approvazione.

TITOLO VI - SOTTOSEZIONI E GRUPPI

Art. 37° - L'associazione può costituire, nel territorio di sua competenza, una o più sottosezioni, su richiesta di almeno 50 soci maggiorenni. Può anche costituire, nel proprio seno gruppi organizzati di soci, su richiesta di almeno 25 soci maggiorenni, che intendano sviluppare in particolare una delle attività statutarie dell'associazione o comunque una attività compatibile con i fini dell'associazione stessa. La costituzione delle sottosezioni o dei gruppi deve essere deliberata dal Consiglio direttivo che deve anche ratificare i regolamenti. La sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale. Ha un proprio ordinamento che non può essere in contrasto con quello della sezione che è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione. Le sottosezioni ed i gruppi non hanno patrimonio proprio, ma soltanto autonomia contabile. Il loro bilancio è parte del bilancio annuale dell'associazione.

TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 38° - Le controversie che dovessero insorgere fra i soci o fra i soci ed organi dell'associazione, relative alla vita dell'associazione stessa, non potranno venire deferite all'autorità giudiziaria se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione.

Organi competenti ad esperire il tentativo sono:

- Il Consiglio Direttivo, integrato dai revisori dei conti, per le controversie fra i soci;
- Il Collegio regionale dei Provibiri, per le controversie fra soci ed organi dell'associazione;

Si applicano le norme procedurali stabilite dal regolamento del CAI.

Art. 39° - Contro le deliberazioni degli organi sezionali che si ritengano in violazione del presente statuto o dello statuto e regolamento generale del CAI, è data possibilità di ricorso a norma del regolamento del CAI.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 40° - Adeguamento dell'ordinamento –

L'adeguamento dell'ordinamento delle strutture periferiche alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. E' adottato dal Consiglio Direttivo Sezionale con propria delibera, da portare ad approvazione dell'assemblea dei soci nella prima seduta utile.

Recoaro Terme, 28 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Enrico Pozza

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Direttivo Sezionale con delibera N. 2 del 28 marzo 2006 ed è stato approvato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 29 marzo 2006.

E' stato approvato dalla Sede Centrale con lettera del 17/2/2007.

Successivamente modificato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 10 novembre 2007 per aggiungere all'articolo 7 ... "Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci", come chiesto dalla Sede Centrale con lettera del 29/5/2007.

Modificato dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 28 marzo 2014, su proposta del Consiglio Direttivo Sezionale riunitosi il 13 marzo 2014, per aggiungere all'art. 27 – 1° comma: ...fino a un massimo di otto, più il Presidente."